

MORTI SENZA TESTAMENTO E PRATICHE ECCLESIASTICHE D'ANTICO REGIME UN'INDAGINE SUL REGNO DI NAPOLI

Introduzione

Le conseguenze sul piano ecclesiastico-religioso della morte intestata nell'Europa cattolica d'antico regime non sono state, a tutt'oggi, adeguatamente analizzate¹. Si tratta di una pista di ricerca sinora trascurata dalla storiografia tanatologica e testamentaria che, pure, ha prodotto notevoli inchieste individuali e collettive sulle mentalità religiose e devozionali di coloro che manifestarono la volontà di non morire senza testamento («Nolens intestatus decedere»), preparandosi, come prescriveva la letteratura del genere *Ars moriendi* e la stessa pastorale ecclesiastica², ad una buona morte cristiana ricorrendo, il più delle volte anche gravemente ammalati, all'assistenza di un notaio e di un confessore per distribuire l'asse patrimoniale in maniera diversa rispetto alla successione legittima, nella speranza di prevenire liti e discordie tra gli eredi, e per provvedere alla salvezza della propria anima disponendo lasciti per i servizi religiosi (messe per l'anima, esequie funebri, sepoltura ecclesiastica)³. La duplice

¹ Per gli effetti giuridi e religiosi della morte intestata (e inconfessa), cf., ora, Natividad RAPÚN GIMENO, «*Intestatio*» e «*inconfessio*». «*Qui porro intestatus decesserit habeatur olim pro damnato ac infami*». *Apuntes sobre su tratamiento legal en la Edad Media. Posición del Derecho aragonés*, Zaragoza, 2007.

² Nell'ambito della vasta letteratura sull'*Ars moriendi*, cf. il classico lavoro di Alberto TENENTI, *Il senso della morte e l'amore della vita nel Rinascimento (Francia e Italia)*, Torino, 1957. Sulla «pastorale della paura» nell'Europa cattolica dei secoli XVI-XVIII, cf., tra gli altri, Jean DELUMEAU, *Il peccato e la paura. L'idea di colpa in Occidente dal XIII al XVIII secolo*, trad. ital., Bologna, 1987, p. 599-631 (edizione originale: *Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident [XIII^e-XVIII^e siècles]*, Paris, 1983).

³ Per la Francia, cf., in particolare, Michel VOVELLE, *Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIII^e siècle. Les attitudes devant la mort d'après les clauses des testaments*, Paris, 1973; Pierre CHAUNU, *La mort à Paris XVI^e*,

ratio, patrimoniale e spirituale, dell'atto testamentario⁴ non era però sufficiente ad indurre i devoti d'antico regime a ricorrere in massa allo strumento successorio e religioso costituito da un atto di ultima volontà fortemente consigliato e prescritto dalle guide spirituali della cristianità. Una prova della tiepidezza comportamentale potrebbe essere costituita, sulla base della documentazione notarile attualmente conservata, dal numero assai basso di coloro che fecero testamento, come attesterebbero i valori riscontrati relativamente all'Italia, compresi tra il 4 e il 6% per il territorio vicentino e tra il 12 e il 25% per la città di Vicenza, nel corso del Cinque-Seicento⁵; tra l'8 e il 10% per la diocesi di Lecce nei secoli XVII e XVIII⁶; mentre la pratica testamentaria in Francia avrebbe raggiunto un valore massimo del 15% per la città di Parigi tra il Cinque e il Settecento⁷. Sulla base di questi

XVII^e et XVIII^e siècles, Paris, 1978. Per l'Italia: Francesco GAUDIOSO, *Domanda religiosa e mediazione notarile nel Mezzogiorno moderno*, Galatina, 1999; Sergio LAVARDA, *L'anima a Dio e il corpo alla terra. Scelte testamentarie nella Terraferma veneta (1575-1631)*, Venezia, 1998.

⁴ Si veda, in tal senso, Francesco GAUDIOSO, *I testamenti a favore della Chiesa*, in *Chiesa e denaro tra Cinquecento e Settecento. Possesso, uso, immagine*, a cura di U. DOVERE (Atti del XIII Convegno di studio dell'Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa, Aosta 9-13 settembre 2003), Cinisello Balsamo, 2005, p. 155-162.

⁵ LAVARDA, *L'anima a Dio...* [vedi n. 3], p. 166-167.

⁶ GAUDIOSO, *Domanda religiosa...* [vedi n. 3], p. 100-101. A questi dati bisognerebbe aggiungere quelli ricavati dai libri dei notai apostolici, come attesta la ricerca di Francesco GAUDIOSO, *Un prete notaio d'antico regime. I protocolli di Domenico Diego De Monte, notaio apostolico in Terra d'Otranto (1697-1732)*, Galatina, 1991.

⁷ CHAUNU, *La mort à Paris...* [vedi n. 3], p. 227. Sul ruolo di notaio svolto dal clero in alcune zone della Francia d'antico regime, cf. Serge BRUNET, *Les prêtres des montagnes. La vie, la mort, la foi dans les Pyrénées centrales sous l'Ancien Régime (Val d'Aran et diocèse de Comminges)*, Aspet, 2001, p. 497-504; Alain CROIX, *La vie, la mort, la foi. La Bretagne aux XVI^e et XVII^e siècles*, Paris, 1981, p. 878-882; Bruno RESTIF, *La Révolution des paroisses. Culture paroissiale et Réforme catholique en Haute-Bretagne aux XVI^e et XVII^e siècles*, Rennes, 2006. Da questi studi si rileva la necessità, da un lato, di volgere l'attenzione anche ai testamenti conservati negli archivi parrocchiali; dall'altro, di tenere nella debita considerazione la possibilità (riscontrata, ad esempio, nella prima metà del XVII secolo nella diocesi di Saint-Malo) di ricorrere, soprattutto nelle zone rurali, al prete (e non al notaio), alla cui presenza si disponevano oralmente lasciti per l'anima, da formalizzare, in base alle prescrizioni vescovili, successivamente in un testo scritto, a maggior tutela della disposizione.

elementi, appare di fondamentale importanza la necessità, in sede di analisi storica, di ricostruire il destino a cui andarono incontro, da morti, tutti i possessori di beni che non ricorsero al testamento e alle possibilità salvifiche che quest'atto offriva, una sorta di passaporto per l'aldilà⁸. L'indifferenza per il proprio destino *post mortem* o, per altro verso, la fiducia negli eredi e nei parenti erano le motivazioni che potevano aver indotto a trascurare l'atto testamentario; e un siffatto atteggiamento, che non aveva conseguenze in vita, poteva, invece, innescare una forte tensione al momento della morte, soprattutto in occasione del trasporto della salma in chiesa, prima di procedere alla sepoltura del cadavere. Con la bara ancora aperta, il sacerdote officiante poteva chiedere il conto, sia al morto intestato, sia ai parenti. Si apriva, in tal modo, un contenzioso dagli esiti talvolta drammatici e macabri. È, questo, il tema del presente contributo, che qui si analizza con specifico riferimento al Regno di Napoli in età moderna.

Una «consuetudine antica e immemorabile»

Nell'Europa cattolica, tra Medioevo ed Età moderna, era diffusa la consuetudine, «antica e immemorabile»⁹, dei testamenti cosiddetti *dell'anima* o *ad pias causas* (nel Regno di Napoli), *in loco defuncti* e *supra corpus* (in Francia e in Spagna). In virtù di tale prassi, taluni vescovi (ma anche vicarii e parroci) si attribuivano la facoltà di sostituirsi ai morti intestati (*in loco defuncti*) per disporre di una quota parte della massa patrimoniale *pro anima* (messe di suffragio, esequie e sepoltura ecclesiastica) o *ad pias causas* (legati di culto e beneficenza). Queste disposizioni erano poste in essere, a livello diocesano e parrocchiale, talvolta, in presenza del cadavere (*supra corpus*), con il consenso degli eredi dei morti intestati, ovvero imposta con la minaccia della scomunica ai vivi e della negazione della sepoltura ecclesiastica ai cadaveri di coloro che erano deceduti senza aver fatto volontariamente, o

⁸ Il testamento avrebbe svolto una duplice funzione: un «passaporto per il Cielo» (Jacques LE GOFF, *La civiltà dell'Occidente medievale*, trad. ital., Torino, 1981, p. 205) e un «lasciapassare sulla terra» (Philippe ARIÈS, *L'uomo e la morte dal Medioevo a oggi*, trad. ital., Roma-Bari, 1980, p. 219).

⁹ Sulle origini degli interventi vescovili nella successione *ab intestato*, per un quadro europeo, si rinvia al documentato contributo di Natividad RAPÚN GIMENO, *La intervención de la Iglesia en la sucesión «ab intestato»*. Zaragoza s. XVI-XVIII, Zaragoza, 2010, p. 27 ss.

senza aver potuto fare, per la morte improvvisa e inconfessa, alcuna disposizione a favore della Chiesa per assicurarsi i suffragi *post mortem*.

La questione, al confine tra Chiesa e Stato¹⁰, ma anche tra diritto e religione¹¹, costituiva un problema assai delicato per le autorità statali e si ripercuoteva sia a livello comunitario (conflittualità per i morti intestati tra vescovi ed eredi), sia nella sfera dei rapporti diplomatici e giurisdizionali tra potere politico e potere ecclesiastico¹².

È una pista di ricerca che, presentandosi con caratteri specifici rispetto alle manifestazioni di ultima volontà dettate in presenza del notaio o a questo consegnate per la conservazione e pubblicazione *post mortem*, non ha sinora incontrato, nonostante stimolanti indicazioni¹³, la dovuta attenzione degli storici delle istituzioni ecclesiastiche e del testamento, italiani ed europei. Certo, si tratta di una prospettiva d'estremo interesse, coinvolgente, nel contempo, società, vita religiosa e istituzioni civili ed ecclesiastiche. Ma la rarità delle testimonianze documentarie, soprattutto quelle re-

¹⁰ Sui conflitti giurisdizionali generati dalla pratica, consuetudinaria e abusiva, dei *testamenti dell'anima* nel Regno di Napoli tra il Cinque e il Settecento, cf. Francesco GAUDIOSO, *Tra consuetudine e abusi. Testamenti dell'anima e conflitti giurisdizionali nel Regno di Napoli, secolo XVII*, in *Mediterranea. Ricerche storiche*, VIII (2011), n. 23, p. 503-526; ID., *La pratica dei testamenti dell'anima nel Regno di Napoli. L'esempio della diocesi di Lecce (secoli XVII-XVIII)*, in *Ricerche di storia sociale e religiosa*, a. XLI (2012), n. 81, p. 191-220; ID., «Quest'abuso pur troppo insolente, ed insoffribile». *Le politiche giurisdizionali sui testamenti dell'anima nel Regno di Napoli (secoli XVI-XVIII)*, in *Itinerari di ricerca storica*, n. s., n. 2 (2012), p. 95-108.

¹¹ Sulle origini e sulle basi dottrinali dei *testamenti dell'anima* (o *ad pias causas*) cf., in particolare, Andrea MOLFESIO, *Commentaria ad consuetudines neapolitanas per quaestiones distributa*, Napoli, 1613; Marco Antonio GENOVESI, *Praxis archiepiscopalis Curiae Neapolitanae locupletata*, Roma, 1619; Giovanni Battista DE LUCA, *Theatrum veritatis et iustitiae sive decisivi discursus per materias, seu titulos distincti, et ad veritatem edili in forensibus controversiis canonicis, et civilibus, in quibus dum in Urbe advocatus, pro una partium scripsit, vel consultus respondit*, t. XI, Lugano, 1697.

¹² Per un'analisi di lungo periodo, cf. *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di G. CHITTOLINI e G. MICCOLI (Storia d'Italia, Annali 9), Torino, 1986.

¹³ Sulla questione dei *testamenti dell'anima* o *ad pias causas* nel Regno di Napoli in età moderna utili indicazioni sono in Mario ROSA (*La Chiesa meridionale nell'età della Controriforma*, in *La Chiesa e il potere politico ...*, p. 298) e GAUDIOSO (*I testamenti a favore della Chiesa...* [vedi n. 4], p. 171-172).

lative alle prove scritte degli abusi vescovili, hanno condizionato in misura notevole l'apertura di una grande inchiesta, simile a quella fatta sulla pratica testamentaria nell'Europa d'antico regime, in particolare, dalla storiografia francese e italiana¹⁴.

«In nome del morto»: le disposizioni ecclesiastiche *in loco defuncti* e *supra corpus*

Con riferimento ad alcune situazioni nazionali, si rileva, sulla base degli studi sinora condotti, che gli interventi dell'episcopato francese nei casi di morte intestata costituivano una prassi attestata già nel secolo XI (sinodo di Limoges del 1031), in virtù della quale i parenti e gli amici dei morti intestati o di coloro che avevano fatto testamento senza disporre lasciti *pro anima* o *ad pias causas*, d'intesa con il clero locale e con le autorità ecclesiastiche diocesane, nel timore delle sanzioni a danno del morto (non celebrazione delle messe di suffragio e negazione della sepoltura ecclesiastica) facevano redigere, al posto e in nome del *de cuius* («Mon père étant mort ab intestat [...], je viens a son lieu et place a faire son testament spirituel»), un atto con cui una quota parte dell'eredità era destinata alla salvezza dell'anima e alla sepoltura del defunto¹⁵. Se gli eredi dei morti intestati non intrapresero alcuna opposizione a tale costume, non altrettanto avvenne a livello di magistrature centrali, come testimoniano, per la Francia del Trecento e della prima metà del Cinquecento, i numerosi interventi del Parlamento di Parigi che, con gli «arrets» (decisioni giudiziali) del 1347, 1387, 1409, 1482, intervenne nella complessa questione intimando ad alcuni vescovi di non ingerirsi nelle successioni *ab intestato*, spettanti all'autorità sovrana, e di non pretendere diritti sui beni dei morti intestati¹⁶. Ma, ancora ai primi del XVI secolo, si registrano contrasti e reazioni alle imposizio-

¹⁴ Cf., in tal senso, per la Francia cinque-settecentesca, VOVELLE (*Piété baroque et déchristianisation...* [vedi n. 3]) e CHAUNU (*La mort à Paris...* [vedi n. 3]). Per l'Italia moderna, oltre a LAVARDA (*L'anima a Dio...* [vedi n. 3]), si rinvia ai numerosi contributi, apparsi a partire dal 1981, di Francesco GAUDIOSO, del quale cf., tra gli altri, *Domanda religiosa...* [vedi n. 3].

¹⁵ Roger AUBENAS, *Autour du testament loco defuncti*, in *Annales de la Faculté de droit d'Aix*, n. 35, année 1942, p. 90-91.

¹⁶ Una collezione degli *arrêts* è quella compilata da Jean Le Coq (noto come Giovanni Gallo), «avocat du roi» del Parlamento di Parigi nell'ultimo ventennio del XIV secolo. Il testo degli *arrêts* è in Marguerite BOULET, *Questiones Johannis Galli, questio 107*, Paris, 1944, p. 133 ss.

ni ecclesiastiche. Emblematico, al riguardo, è quanto avvenne a Parigi nel 1505, con la sollevazione popolare contro il comportamento di un ecclesiastico che, in esecuzione dei canoni sinodali, aveva negato la sepoltura a coloro che erano morti *ab intestato* o nel caso che non fosse stato mostrato il testamento fatto, prima di procedere alla celebrazione dei servizi religiosi. Per la pressione esercitata e per le conseguenze sul piano ambientale e familiare, i parenti dei defunti intestati erano così costretti a sollecitare l'arcivescovo di Parigi perché concedesse loro il permesso di testare in nome del congiunto deceduto. I contrasti a livello locale e le continue denunce indussero il Parlamento di Parigi, in particolare nel 1530 e nel 1552, ad intervenire nella delicata questione dei morti intestati, ingiungendo al clero diocesano di non perseverare nel comportamento scandaloso di concedere la sepoltura negli spazi consacrati solo a coloro che avessero fatto lasciti alla Chiesa o i cui parenti, in loro nome, avessero disposto *post mortem*¹⁷. Il provvedimento che avviò il processo di risoluzione della difficile vertenza è la disposizione di Francesco II del 5 dicembre 1560, con cui si ordinò ai vescovi d'intervenire sugli abusi ecclesiastici («une chose déraisonnable») commessi nelle loro diocesi, proibendo agli anziani, curati e vicarii di fare testamenti in nome dei morti intestati e di disporre, «à leur discrétion», servizi religiosi, prelevando parte dei beni destinati alla successione ereditaria e al sostentamento parentale dei defunti senza testamento¹⁸.

La pratica dei testamenti imposti dall'episcopato per i morti *ab intestato* ha costituito un terreno privilegiato d'indagine anche per la Spagna. In particolare, dagli studi sinora condotti in prospettiva storico-giuridica, si rileva che, in Aragona (e specificamente nell'arcidiocesi di Saragozza), il potere ecclesiastico non dedicò, nei concili e sinodi dei secoli precedenti il '400, particolare attenzione verso il destino di coloro che erano morti senza testamento e senza confessione¹⁹. L'atteggiamento mutò, al tempo dell'arcivescovo di Saragozza Alonso de Aragón, con le costituzioni sinodali del 1498 (applicate in tutte le diocesi aragonesi), che, richiamandosi ad una pratica consuetudinaria immemorabile, pre-

¹⁷ Cf. Jacques Auguste Simon COLLIN DE PLANCY, *Dictionnaire féodal, ou recherches et anecdotes sur les dîmes et les droits féodaux*, Paris, 1819, p. 264 ss.

¹⁸ Il testo è riprodotto in RAPÚN GIMENO, *La intervención de la Iglesia...* [vedi n. 9], p. 153.

¹⁹ Ivi, p. 22.

scrivevano ai parroci d'esercitare una decisa pressione sui parenti dei morti senza testamento affinché facessero lasciti in presenza del cadavere (*supra corpus*), prima di autorizzare la sepoltura ecclesiastica, concessa gratuitamente solo a coloro la cui povertà fosse debitamente comprovata. Se gli eredi avessero opposto un rifiuto per la disposizione in favore del congiunto morto intestato, era in facoltà degli stessi ecclesiastici, sotto la minaccia della negazione dei riti funebri e della sepoltura ecclesiastica, di potersi avvalere dell'assistenza di un notaio (laico o ecclesiastico)²⁰, al quale era demandato il compito di redigere un atto di riconoscimento del cadavere attraverso la redazione di una «carta pública de muerte» e provvedendo a formalizzare, nello stesso tempo, la disposizione fatta dal parroco *in loco defuncti*²¹. L'atto dispositivo (che non poteva eccedere una certa somma) doveva, poi, essere sottoposto al controllo del vescovo nel corso della visita pastorale, al fine d'accertare il grado di osservanza dei precetti sinodali in ogni parrocchia²².

Un ruolo centrale nelle disposizioni e testamenti *in loco defuncti* era, però, svolto dallo stesso arcivescovo di Saragozza, al quale

²⁰ Nel corso del XVII secolo, la prassi di ricorrere ai notai laici per la redazione delle disposizioni per i morti intestati divenne sempre più episodica, finendo con l'essere sostituiti dai notai ecclesiastici della *Escribania de Causas Pias* (ivi, p. 779-780).

²¹ Un esempio, tra i tanti, è la *Carta pública de muerte* di Joan Ferrer (11 maggio 1519). «[...] en el ciminterio de la iglesia del Señor Sant Pedro de la villa de Alagó estaba un scanyo en el qual estaba un cadáver, siquiere cuerpo muerto, junto con una fuessa que estaba hubierta para poner el dicho cadáver, siquiere cuerpo muerto. Et fue escubierta la cara del dicho cadáver, siquiere cuerpo muerto, et aquella vista por mí Joan Duncastillo Not. y por los testimonios infrascriptos conocimos ocularmente que el dicho cadáver era el cuerpo de uno clamado Joan Ferrer, vezino de la dicha villa de Alagón y conocimos y vimos que era muerto y cuerpo sin alma lo qual por mí dicho Not. y testimonios infrascriptos visto, el Vener. Mos. Pedro Compán, vicario perpetuo de la dicha villa de Alagón, dixo que requería, según de fecho requirió, por mí dicho Notario fiziese carta pública. Fecho esto dixo que, como a su noticia había pervenido que el dicho Joan Ferrer fuera muerto intestado y sin fazer testamento alguno y de los que así intestados mueren, iuxta las constitutiones sinodales del Señor Arçobispo de Zaragoza, cada vicario en su parrochia pueda y sea tenido de hordenar por su ánima iuxta la qualidad de la tal persona así muerta [...] lo qual fecho, el dicho cadáver, siquiere cuerpo, fue puesto dentro en la dicha fuessa y sepultado en aquella» (ivi, p. 559).

²² Ivi, p. 22 ss.

«toca y pertenece el testar y disponer por su alma, según la calidad de su hacienda», conformemente «a drecho y constituciones o en otra manera y por qualquiere causa o razçon que decir y pensar se pueda»²³. La facoltà vescovile di poter disporre per i morti intestati (*ius testandi*) derivava non solo dalle costituzioni sinodali (di particolare rilievo sono quelle del 1656 e del 1697), ma anche da una «reiterada e inconcusa» práctica y observancia, riconosciuta incluso por los tribunales civiles». L'attività del vescovo (e del vicario generale della diocesi) era, inoltre, affiancata da una complessa struttura amministrativa e giudiziaria (*Escribanía de causas pías*) che consentiva agli ufficiali ecclesiastici (procuratori fiscali e giudici delle cause pie) d'intervenire in tutti i casi di morti intestati ricadenti nella giurisdizione diocesana, autorizzando i parroci a disporre solo per piccole somme di denaro o dei beni di modesta entità e riservandosi la competenza nelle successioni *ab intestato* di una certa consistenza patrimoniale. Era, altresì, consentito il ricorso ad un procedimento giudiziale, che prevedeva il sequestro e la successiva vendita dei beni degli intestati, al fine di soddisfare i costi della sepoltura e di tutti i servizi *pro anima defuncti*, nonché le spese d'istruttoria e d'esecuzione giudiziale²⁴.

Sino alla metà del XVIII secolo, la facoltà eccezionale dei vescovi spagnoli di sostituire la volontà dei defunti intestati era sottoposta ad un formale controllo esercitato in virtù delle prammatiche *de los abintestatos* degli anni 1501 e 1692²⁵, il cui grado d'osservanza veniva rilevato dalle magistrature civili, mentre prestigiosi avvocati aragonesi (José Peralta, José Panzano, Lázaro Romeo), nell'intento d'impugnare le disposizioni vescovili elaborarono allegazioni giuridiche (*alegationes iuris*) fondate su solidi argomenti di natura legale e dottrinale, utilizzati per verificare il grado di conformità della pratica ecclesiastica alle norme consuetudinarie e giuridiche (*Fuero y Derecho*)²⁶.

Bisognerà, però, attendere il 2 febbraio 1766, allorquando, in un clima di accesa ostilità alle riforme dell'apparato amministrativo e al tentativo di riduzione dei privilegi fiscali di cui godeva-

²³ Ivi, *Anexo documental*, p. 44 ss.

²⁴ Ivi, p. 23. Nei reclami avanzati dagli eredi si chiedeva la restituzione dei beni sequestrati, appellandosi al «*mejor de fuero, derecho, justicia y razón*» (ivi, *Anexo documental*, p. 22).

²⁵ Ivi, p. 96-99.

²⁶ Ivi, p. 24.

no la grande nobiltà e la Chiesa, il sovrano spagnolo Carlo III di Borbone portò un deciso attacco alla secolare consuetudine dei testamenti *in loco defuncti* e *supra corpus*, proibendoli con una specifica prammatica²⁷.

La pratica dei testamenti dell'anima

Nell'Europa cattolica dell'età moderna, oltre alla Spagna, per la quale si dispone di numerose testimonianze documentarie sui testamenti *in loco defuncti* e *supra corpus*, in particolare, per l'arcidiocesi di Saragozza²⁸, anche per il Regno di Napoli si conservano scritture a partire dalla fine del secolo XV e sino al secolo XVIII. Si tratta di un arco cronologico assai ampio, che consente di cogliere, nella dimensione spazio-temporale, gli elementi di lunga durata e le fasi congiunturali riscontrabili nella prassi dei cosiddetti *testamenti dell'anima*, una particolare forma di *volontà terza* (rispetto a quella del testatore o degli eredi legittimi), imposta da alcuni vescovi del Regno nell'intento d'incrementare il flusso di lasciti *pro anima* che, nonostante le prescrizioni ecclesiastiche e le sollecitazioni sui potenziali disponenti a non morire intestati²⁹, non raggiungeva, nel corso dell'età moderna valori elevati. In tal senso, va però detto, sulla base della nostra lunga esperienza di ricerca maturata attraverso lo studio di alcune migliaia di atti notarili del Mezzogiorno d'Italia in età moderna, che il dato testamentario, da solo, è insufficiente a fornire indicazioni di una certa attendibilità, come dimostrano altre fattispecie documentarie aventi finalità *pro anima*, tra le quali un posto di rilievo è occupato dalle donazioni *inter vivos* e *mortis causa* (quest'ultime, assimilabili, sul piano formale e sostanziale, ai testamenti)³⁰.

²⁷ Ivi, p. 24-25, 326-327.

²⁸ Ivi, *Anexo documental*.

²⁹ Per questa prospettiva, cf., tra gli altri, *Nolens intestatus decedere. Il testamento come fonte della storia religiosa e sociale*. Atti dell'incontro di studio (Perugia, 3 maggio 1983), Perugia, 1985.

³⁰ Un altro punto d'osservazione assai importante è costituito dal rapporto tra testamenti e complesso degli atti notarili, quantificato, relativamente alla Terra d'Otranto, tra il 2 e il 6%; mentre, rispetto alla massa dei testamenti e delle donazioni, i primi costituiscono il 27,6% di contro al 72,4% delle seconde. Si tratta di un dato assai significativo ai fini di un allargamento della base documentaria da utilizzare per ricostruire gli atteggiamenti (patrimoniali e religiosi) davanti alla morte. L'ampliamento di prospettiva, oltre che sul piano della trasmissione dei beni, trova la sua

Il numero dei lasciti *pro anima* o *ad pias causas*, seppure consistenti in rapporto alla massa dei testamenti³¹, manifestavano, certo, la volontà di chi, in vita, intendeva assicurarsi suffragi *post mortem*, indipendentemente da quello che avrebbero fatto i parenti dopo il decesso; ma non soddisfacevano le aspettative di certa parte dell'episcopato, che, pur d'incrementare il flusso dei legati con finalità salvifiche, adottava comportamenti al limite dell'estorsione, soprattutto nei confronti della rete parentale dei morti intestati che lasciavano cospicui patrimoni sui quali non avevano operato, in una sorta di duplice *ratio*, alcuna scelta devolutiva e religioso-devozionale³².

Nell'intento di contrastare le pretese, non sempre giustificate, di alcuni vescovi regnicoli che imponevano, anche in assenza del consenso parentale, un prelievo forzoso e unilaterale sulla massa patrimoniale destinata alla successione ereditaria sui beni dei morti intestati, i congiunti, talvolta sostenuti dalle stesse comunità locali³³, trovarono la forza di opporsi all'azione vescovile, soprattutto in seguito all'istituzione, nel 1516, ad opera di Ferdinando il Cattolico, del Consiglio Collaterale³⁴. Questa importan-

giustificazione anche nel carattere religioso delle donazioni (cf. Francesco GAUDIOSO, *Famiglia, proprietà e coscienza religiosa nel Mezzogiorno d'Italia [secoli XVI-XIX]*, Galatina, 2005, p. 63). A mero titolo comparativo, l'unico dato disponibile per questa prospettiva di ricerca è quello fornito da Pierre Chaunu in riferimento alla Parigi cinque-settecentesca, per la quale il rapporto tra testamenti e complesso degli atti notarili è stato quantificato in una misura oscillante tra l'1 e il 2% (*La mort à Paris...* [vedi n. 3], p.225).

³¹ Per un'analisi dettagliata delle clausole religiose e devozionali presenti negli atti testamentari italiani, cf., in particolare, GAUDIOSO, *Domanda religiosa...* [vedi n. 3]; LAVARDA, *L'anima a Dio...* [vedi n. 3].

³² Sulla duplice valenza (patrimoniale-successoria e religioso-spirituale) del testamento d'antico regime, con particolare riferimento, al Regno di Napoli tra il Cinque e l'Ottocento, cf. GAUDIOSO, *Domanda religiosa...* [vedi n. 3], p. 152-155.

³³ Cf., in tal senso, le testimonianze riportate in Bartolomeo CHIOCCARELLO, *De Testamentis, quae Regni huius Episcopi facere praetendunt pro iis, qui ab intestato decedunt*; copia conservata nell'Archivio Segreto Vaticano (d'ora in avanti: Asv), *Segreteria di Stato*, Napoli, 529, vol. I, *Di varie cose*, t. XVII, c. 38^{r-v}.

³⁴ Cf. Aurelio MUSI, *Mezzogiorno spagnolo. La via napoletana allo Stato moderno*, Napoli, 1991, p. 52. Per un confronto con la Spagna (diocesi di Saragozza), nella quale operava un «Giudice delle Cause Pie», si rinvia alla documentata analisi processuale di RAPÚN GIMENO, *La intervención de la Iglesia...* [vedi n. 9], p. 715-780.

te magistratura giurisdizionale (composta dal viceré e da cinque giuristi in qualità di reggenti, con funzioni giurisdizionali e legislative) costituiva, per coloro che avessero voluto adirvi, un importante punto di riferimento per rigettare le pretese vescovili in materia di *testamenti dell'anima*. Di fatto, la scarsità di testimonianze nei fondi degli archivi ecclesiastici³⁵ può essere colmata dalla documentazione conservata nell'Archivio di Stato di Napoli, in particolare nel Fondo *Delegazione della Real Giurisdizione*³⁶, un «ufficio», sorto nel 1562 al fine di porre un freno agli abusi dei vescovi, da quelli di natura patrimoniale (decime, censi, redditi) a quelli spirituali (scomuniche, interdetti) e giurisdizionali (ingerenza nelle cause di pertinenza dei giudici regi)³⁷. L'istituzione della *Delegazione della Real Giurisdizione* apriva di fatto una lunga e difficile fase nei rapporti tra potere politico e potere ecclesiastico, che si protrasse dal 1562 al 1568, all'interno della quale la conclusione del Concilio di Trento (1563) e l'applicazione dei decreti conciliari nel Regno di Napoli suscitò contrasti e ambigui tentativi di mediazione.

All'indomani del Concilio di Trento, nell'ambito dei difficili rapporti tra Stato e Chiesa, la questione dei *testamenti dell'anima* (alimentata dalla conferma all'episcopato del potere di gestire ed eseguire tutte le pie volontà, in qualsiasi forma espresse)³⁸, venne discussa nel concilio provinciale di Capua tenutosi nel 1567 e conclusosi con la raccomandazione di acquisire, con moderazione e prudenza, il volontario consenso degli eredi dei morti intestati³⁹.

³⁵ Un'esemplificazione della documentazione conservata nell'Archivio della Curia arcivescovile di Lecce (in Terra d'Otranto) è in GAUDIOSO, *La pratica dei testamenti...* [vedi n. 10].

³⁶ Cf. Angelo CARUSO, *La Delegazione della Real Giurisdizione e il suo Archivio*, in *Archivi d'Italia*, VII (1940), p. 123. La notizia relativa all'istituzione della delegazione è in Archivio di Stato di Napoli (d'ora in avanti: ASN), *Delegazione della Real Giurisdizione*, vol. 195, fasc. 89.

³⁷ Cf. CARUSO, *La Delegazione...* [vedi n. 36], p. 123.

³⁸ Il concilio di Trento, nella sessione XXII (17 settembre 1562) approvò il canone VIII, in virtù del quale i vescovi, «in casibus a iure concessis», dovevano essere gli esecutori «omnium piarum dispositionum, tam in ultima voluntate, quam inter vivos», facendo adempiere «omnia, quae ad Dei cultum aut animarum salutem seu pauperes sustentandos», nonostante «quacumque consuetudine, etiam immemorabili, privilegio aut statuto» (cf. *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, a cura di G. ALBERIGO, G. A. DOSSETTI, P. P. JOANNOU, C. LEONARDI, P. PRODI, ed. III, Bologna, 1973, p. 740).

³⁹ Michele MIELE, *I concili provinciali del Mezzogiorno in età moderna*, Napoli, 2001, p. 308.

La delicata e controversa questione sarà dibattuta, in particolare, nel sinodo provinciale indetto nel 1569 dall'arcivescovo di Napoli Mario Carafa, con l'approvazione di norme in virtù delle quali bisognava vietare ai vescovi di fare, unilateralmente e senza l'esplicito e volontario consenso degli eredi, testamenti in nome dei morti. Una siffatta consuetudine doveva essere, in linea di principio, «omnino de medio tollendam, etiam immemorabilem», e conservata solo a condizione che s'esercitasse «cum expresse legitimi haeredis consensu, ac voluntate», con il necessario rispetto della condizione, sociale ed economica, delle persone coinvolte, con un moderato prelievo sui beni dei morti intestati e con specifiche finalità *pro anima* e *ad pias causas*⁴⁰.

Nel corso del 1570, la consuetudine dei *testamenti dell'anima* fu al centro di una serie d'interventi giurisdizionali da parte dell'autorità vicereale. In particolare, il duca d'Alcalá, il 18 settembre, scrisse una lettera all'ambasciatore in Roma, D. Giovanni de Zunica, invitandolo ad avere un incontro con il papa, per metterlo al corrente dei «molti aggravii» consumati da alcuni vescovi regnicoli, che, in caso di morte *ab intestato*, imponevano il *testamento dell'anima*, disponendo «ad pias causas dei beni del defonto per messe pro male ablatis incertis, ed altre cause»⁴¹. Il pontefice doveva essere, inoltre, informato delle minacce nei confronti degli eredi poste in essere dal vescovo campano di Alife, che arrivò a negare la sepoltura ecclesiastica per i morti senza testamento e senza confessione⁴². Negli anni successivi, al Consiglio Collaterale vennero indirizzati numerosi ricorsi da parte di alcune università del Regno, tra le quali quella di Tramonti, nel ducato di Amalfi, che il 30 settembre 1575 farà pervenire al reggente un «memoriale» di denuncia degli abusi commessi dall'arcivescovo di Amalfi, Giulio Rossino. L'accusa mossa al prelado era di fare il testamento «in nome del morto» e, incurante della «volontà delli figli, ed altri eredi del morto», imponeva «molti legati, e di somma notabi-

⁴⁰ In CHIOCCARELLO, *De Testamentis...* [vedi n. 33], c. 39^{r-v}.

⁴¹ Bartolomeo CHIOCCARELLO, *Opera varia di materia giurisdizionale e circa quanto passò tra i Monarchi e i loro Ministri con i Romani Pontefici, come pure con Visitatori, con Nunzi, e con altre persone ecclesiastiche. Opera questa raccolta, con paziente ricerca nei manoscritti dei Reggenti e di altri famosi Ministri napoletani*, t. XVII, *De testamentis quod huius Regni Episcopi facere praelendunt pro iis, qui ab intestato moriuntur* (copia conservata in Biblioteca Provinciale di Lecce «Nicola Bernardini», ms. 172, c. 24).

⁴² CHIOCCARELLO, *De Testamentis...* [vedi n. 33], c. 41^{r-v}.

le», pretendendone il pagamento da parte degli eredi legittimi del morto che, per tale esazione forzosa, venivano «spogliati, e privati delle facoltà paterne, e remangono poveri»⁴³. Una siffatta denuncia non poteva essere sottovalutata e, di conseguenza, il reggente del Collaterale esprime «meraviglia» per il comportamento abusivo dell'arcivescovo e del suo vicario, che non solo pregiudicava la giurisdizione regia ma era contrario ad «ogni debito di ragione, e di giustizia, et che la natura istessa l'abborisce»⁴⁴. È un caso esemplare che testimonia, da un lato, la reazione di un'intera comunità alle prepotenze vescovili nei confronti dei laici morti senza testamento e dei loro familiari ed eredi; dall'altro, la decisa risposta sul terreno giurisdizionale del Collaterale, che, nonostante la politica ambigua perseguita da Filippo II, stigmatizzò il comportamento del vescovo senza lasciare adito a dubbi d'interpretazione. E ciò perché, com'è stato opportunamente osservato da Mario Rosa, il Consiglio Collaterale, «spesso più del viceré o dei funzionari spagnoli, sembrava impersonare gli orientamenti politici e le esigenze locali»⁴⁵.

La necessità di rispondere agli interventi del Collaterale, disposti in seguito alle reiterate e circostanziate denunce locali, spinse, nel 1576, l'arcivescovo di Napoli Mario Carafa ad indire un concilio provinciale, che si tenne dal 13 maggio al 3 giugno e che ribadì, sostanzialmente, le norme sinodali del 1569 (approvate da Roma il 23 luglio 1574), disciplinando la controversa materia e disponendo che i *testamenti dell'anima* andavano, di per sé, tolti «omnino de medio», nell'intento di trovare, sul piano giurisdizionale, un accordo sul controllo degli abusi vescovili (commessi, in particolare, dai prelati di Nocera e da quelli calabresi di Oppido e San Marco), contribuendo, in tal modo, a stabilire un dialogo con il viceré, che «non solo segnerà con soddisfazione negli anni seguenti la cosa alla corte di Madrid, ma la porterà ad esempio nel richiamare qualche vescovo ricalitrante alle proprie direttive in materia»⁴⁶.

Gli interventi del Collaterale e le norme sinodali e conciliari non frenarono la pratica dei *testamenti dell'anima*, scatenando, anzi, un'accesa conflittualità tra i vescovi e gli eredi dei morti *ab*

⁴³ ASV, *De testamentis* ..., c. 38^{r-v}.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ ROSA, *La Chiesa meridionale...* [vedi n. 13], p. 297.

⁴⁶ MIELE, *I concili provinciali...* [vedi n. 39], p. 164-172.

intestato, che, in alcune province, tra cui quelle calabresi, pur raggiungendo toni assai elevati, non ebbe l'effetto di suscitare, negli ambienti ecclesiastici, la dovuta attenzione, com'è testimoniato dal concilio provinciale tenutosi a Reggio il 29 settembre 1580, che «tacque completamente su un argomento che doveva essere già di attualità: la questione dei testamenti ab intestato, che alcuni ecclesiastici continuavano a compilare sostituendosi agli eredi»⁴⁷.

Un siffatto atteggiamento dell'autorità vescovile era certamente alimentato dal mutato clima che, a partire dal 1580, anche in seguito alla silloge (*Trattati diversi in materia di giurisdizione rapporto al Regno di Napoli*) del reggente del Consiglio Collaterale Francesco Antonio Villani sui «punti in contestazione o di possibile conflittualità tra potere politico e potere ecclesiastico»⁴⁸, vedeva i due poteri confrontarsi, nell'ambito «di una nuova, anche se non organica, offensiva ecclesiastica, che trovava il suo rilancio più energico nel quadro del pontificato di Sisto V»⁴⁹.

In un contesto di «pace guerreggiata»⁵⁰ s'inserisce l'indagine conoscitiva promossa, il 22 ottobre 1580, dalla Segreteria di Stato, d'intesa con la Nunziatura apostolica, per accertare la veridicità dei «grandi inconvenienti» generati dalle «disposizioni chiamati testimoniali soliti farsi da alcuni vescovi o altri ecclesiastici in cotesto regno a nome di quelli defunti che moreno *ab intestato*»⁵¹. Il nunzio apostolico, Fantino Petrigiani, nell'intento di difendere la giurisdizione ecclesiastica e, nello stesso tempo, in sintonia con le norme tridentine, d'esercitare un controllo sull'attività pastorale e sugli abusi dei vescovi del Regno di Napoli, as-

⁴⁷ MIELE, *I concili provinciali...* [vedi n. 39], p. 207.

⁴⁸ «Nei rapporti tra potere politico e potere ecclesiastico nel viceregno di Napoli gli anni '80 del Cinquecento segnarono senza dubbio un punto di arrivo. Lo confermava il fatto che appunto nel 1580 il reggente del Consiglio Collaterale Francesco Antonio Villani elaborasse i suoi *Trattati diversi in materia di giurisdizione rapporto al Regno di Napoli*, un'ampia silloge, nella quale l'alto magistrato minuziosamente individuava i punti in contestazione o di possibile conflittualità tra potere politico e potere ecclesiastico e raccoglieva con altrettanta puntigliosità quei documenti che, sotto il profilo giuridico o attraverso una prassi ormai consolidata, sarebbero stati atti a corroborare i tradizionali diritti del sovrano nei confronti di Roma» (ROSA, *La Chiesa meridionale...* [vedi n. 13], p. 295).

⁴⁹ ROSA, *La Chiesa meridionale...* [vedi n. 13], p. 297.

⁵⁰ ROSA, *La Chiesa meridionale...* [vedi n. 13], p. 295.

⁵¹ Asv, *Segreteria di Stato*, Napoli, 322, c. 94^r.

sunse un atteggiamento improntato alla prudenza, circoscrivendo la prassi dei *testamenti dell'anima* solo a poche diocesi. Era, pertanto, necessario conoscere il numero delle diocesi interessate e, nello stesso tempo, di «intender le ragioni» addotte dai vescovi che esercitavano il potere di fare testamenti in nome dei morti. L'indagine non si presentava certamente facile e, per tale ragione, si richiedeva la collaborazione dell'autorità vicereale, che avrebbe dovuto avviare, attraverso i collettori provinciali, una serie di accertamenti finalizzati a comporre la geografia diffusiva della prassi, individuando, altresì, quali fossero «li vescovi et altri ecclesiastici del regno che usano di fare questi tali testamenti». All'episcopato che faceva ricorso alla pratica dei *testamenti dell'anima* si richiedeva di fornire «le necessarie e documentate informazioni in scritto de l'autorità che tengono ne l'uso sopradetto, come et per qual cagione et effetto et quando fu introdotto, chi ne ha data lor facultà, con qual sorte d'espeditiione et come è da loro usata». Le «scritture» così raccolte avrebbero dovuto essere, poi, trasmesse al nunzio «di mano in mano che verranno in poter suo acciò tanto al più presto possi N[ostra] S[antità] pigliar deliberatione»⁵².

Si trattava di una materia assai delicata, da affrontare con decisione, come testimoniano le immediate direttive impartite dal nunzio Petrigiani, che, il 28 ottobre 1580, in una lettera al segretario di Stato, Tolomeo Galli, ammise che le lamentele degli eredi dei morti intestati e delle stesse comunità locali non erano, certo, prive di fondamento, soprattutto in alcune realtà diocesane, tra cui quelle di Alife (in Terra di Lavoro) e di Oppido (Calabria Ultra). Sulla base di questi elementi a sua conoscenza, il nunzio non poteva negare la consuetudine («in vero potrà esser vi sia tal uso»), e, soprattutto, gli abusi («potrà anche stare che da alcuni vescovi sia abusato»); e, per tali ragioni, avrebbe richiesto a tutte le diocesi regnicole di fargli pervenire «piena et larghissima informatione»⁵³.

Il risultato di tale intervento è il memoriale *Delle dispositioni che chiamano testamenti soliti farsi da alcuni vescovi o altri ecclesiastici nel Regno di Napoli*⁵⁴, che, inviato alla Segreteria di Stato, documentava i termini della questione, e al quale si sarebbero

⁵² Asv, *Segreteria di Stato*, Napoli, 322, c. 94^r-95^r.

⁵³ Asv, *Segreteria di Stato*, Napoli, 7, c. 405^v.

⁵⁴ Asv, *Segreteria di Stato*, Napoli, 7, c. 395^r-398^r.

aggiunte le risposte e le ragioni addotte dai vescovi delle diocesi regnicole. Tale documento è importante perché costituisce una ricostruzione, di parte ecclesiastica, di quella che era, in alcune diocesi, una «antica et immemorabile consuetudine», in virtù della quale, «morendo alcuna persona facoltosa o che lasci beni, o heredità senza havere fatto testamento o altra disposizione delle cose sue», il vescovo o il vicario generale, tenuto conto della «qualità della persona, e della robba che lascia», era solito «fare per l'anima del morto una pia disposizione, o tale quale verisimilmente havrebbe fatta il morto, se havesse potuto, o che non fusse stato provenuto dalla morte in qualche parte». Questa prassi poteva essere consentita a condizione che l'autorità diocesana utilizzasse, a sua discrezione, una quota patrimoniale del morto intestato per il pagamento delle «ragioni funerali, o iura mortuorum consueta, et mali ablati incerti», ovvero per la celebrazione di messe di suffragio, per scopi culturali («che si facci qualche pallio d'altare, o d'altro paramento, o qualche Icona per la chiesa, o cappella propria») o per beneficenza (costituzione di dote e maritaggio di orfane e zitelle)⁵⁵.

Pur riconoscendo la consuetudine (giustificata dall'interpretazione della volontà del morto intestato che, potendo, avrebbe certamente pensato alla salvezza della propria anima, disponendo lasciti per messe, esequie religiose e sepoltura ecclesiastica)⁵⁶, si ribadiva il carattere episodico e non generalizzato dell'abuso («Questa consuetudine non è già in tutte le Provincie, et chiese del Regno»)⁵⁷.

Con gli elementi in suo possesso, il Nunzio doveva ammettere che solo in alcuni casi la consuetudine era giustificata da finalità culturali, mentre si lamentava generalmente la mancanza di discrezionalità e, soprattutto, il carattere estorsivo e scandalistico della prassi posta in essere da alcuni vescovi, «talvolta in proprio comodo con qualche estorsione, apportando scandalo,

⁵⁵ Asv, *Segreteria di Stato*, Napoli, 7, c. 395^r. Sull'utilizzazione degli atti notarili per la ricostruzione dei flussi di lasciti benefici, cf. Francesco GAUDIOSO, *Volontà benefica e mediazione notarile nel Mezzogiorno moderno*, in *Istituzioni, assistenza e religiosità nella società del Mezzogiorno d'Italia tra XVIII e XIX secolo*, Atti del Convegno (Bari, 18-19 dicembre 2008), a cura di G. DA MOLIN, vol. II, Bari, 2009, p. 7-33.

⁵⁶ Sugli aspetti religiosi della pratica testamentaria nel Regno di Napoli in età moderna, cf. GAUDIOSO, *Domanda religiosa...* [vedi n. 3].

⁵⁷ Asv, *Segreteria di Stato*, Napoli, 7, c. 395^{r-v}.

et rumore». Per queste ragioni, il comportamento episcopale era stato sottoposto a critica («talchè molte persone pie e dotte hanno sentito male di questa usanza e da molti è stata improbata, come forse introdotta per avaritia sotto pretesto di pietà»)⁵⁸. Dopo queste precisazioni, il nunzio, pur avanzando critiche al sistema dei *testamenti dell'anima* («E per dire il vero, intendendosi gli abusi, et estorsioni che nascevan da tal'usanza, io anco in quel tempo ne giudicavo male, et ero di parere che si togliesse»), che, se fatti «discretamente et religiosamente come si dovrebbe da buoni, et zelanti Vescovi, et Pastori», e, soprattutto, «tolto ogni abuso, che vi fusse», sarebbero certamente stati «opera giovevole, et salutare alle anime de' poveri defonti, che dagli eredi si sogliono spesse volte scordare». Per tali motivi, il Petrignani si mostrava «dubbioso, et sospeso sopra di ciò», nella considerazione che tale usanza potesse essere stata «introdotta a buon fine, e di consenso de' Popoli, et che non sia cominciata dall'essattione, nè per avaritia de' Preti». Altre ragioni lo rendevano perplesso: il fatto che la pratica non era ristretta al solo Regno di Napoli («havendo inteso, che in altre parti di Europa, come in molte chiese di Francia sia la medesima consuetudine»)⁵⁹, e, in particolare, la constatazione che «in questi tempi, ne' quali alle chiese non si dà, ma si toglie, fusse espediente levar questa ragione». Sulla base di tutti questi elementi, il Petrignani si dichiarava convinto della necessità di mantenere l'usanza a condizione «che si usasse questa pia dispositione per l'avvenire, pia et modestamente et con discretione, et a quel fine, che fu forse introdotta, la lauderei, e direi, che si lasciasse stare». Al riguardo, il nunzio dettò una serie di condizioni, finalizzate ad evitare gli abusi⁶⁰ (soprattutto nei casi di ritardi o divieti di sepoltura⁶¹ e nell'utilizzazione impropria dei beni sottratti agli eredi del defunto intestato), da punire severamente:

I. Ma quando si havesse a lasciare stare, sarebbe pur bene ammonire i detti Vescovi, et Metropolitani a non abusare tal facoltà, ma essercitarla discretamente, et con pietà, prudentia, e discretione.

II. Et particolarmente che non si usasse se non dai Prelati ordinarii, et non da Arcipreti, o Preti privati.

⁵⁸ Asv, *Segreteria di Stato*, Napoli, 7, c. 396^r.

⁵⁹ Asv, *Segreteria di Stato*, Napoli, 7, c. 396^v.

⁶⁰ Asv, *Segreteria di Stato*, Napoli, 7, c. 396^v.

⁶¹ Una preziosa e atroce testimonianza sulle conseguenze della negazione della sepoltura ecclesiastica (un corpo lasciato insepolto venne sbranato dai cani) è in AsN, *Collaterale, Curiae*, anno 1570, c. 78^{r-v}.

III. Et senza dar gravezza a gli heredi.

IV. Et senza ritardare la sepoltura del defunto per tal causa, o per far prima l'essecutione della dispositione.

V. Et quello del quale si disponesse, non si havesse a convertire in utilità o commodo del Prelato disponente, o della propria chiesa; ma in messe, et simili opere pie.

VI. E che se alcuno di loro eccedesse, fusse punito gravemente et privato di essercitarla più, et per l'eccesso che fa, et per lo scandalo, che dà⁶².

In applicazione delle disposizioni pontificie, la raccolta delle testimonianze in materia doveva essere avviata dalle magistrature centrali napoletane in cooperazione con la Nunziatura. Di fatto, il 23 novembre 1580, dal Consiglio di S. Chiara vennero inviate «le scritture, o memoriali» trasmessi da numerosi vescovi e dignitari ecclesiastici del Regno (Trani, Benevento, Nola, Amalfi, Alife, Sorrento, Castellammare di Stabia, Massalubrense), dai quali si rileva, da un lato, un atteggiamento di estrema cautela nella negazione della sepoltura ecclesiastica ai morti intestati i cui eredi avessero rifiutato ogni forma di accordo economico con l'autorità diocesana; dall'altro, la necessità di mantenere in vita la prassi dei *testamenti dell'anima*, che assicurava ai defunti senza testamento una buona morte cristiana.

A partire dal novembre del 1582, con il vicereigno di Pietro di Giron (duca d'Ossuna) il clima cambia («I tempi tranquilli del viceré Zunica eran finiti; si nota un irrigidirsi delle posizioni»⁶³ e, in caso di «controversie e decisioni importanti, gli affari sfuggono ai protagonisti locali e vengono richiamati o rinviati a Roma e a Madrid per la sistemazione definitiva, o, più frequentemente, per la soluzione di compromesso o per un provvisorio differimento»⁶⁴.

Nel 1590, un decennio dopo l'inchiesta, in seguito ai colloqui tra il pontefice e il conte di Olivares (ambasciatore in Roma del Regno di Napoli), la Sacra Congregazione dei Cardinali stabilì in quali casi ai vescovi potesse essere concessa la facoltà di fare il *testamento dell'anima* per coloro che fossero morti *ab intestato*⁶⁵. Le

⁶² ASV, *Segreteria di Stato, Napoli*, 7, c. 397^r.

⁶³ Cf. Pasquale VILLANI, *Prefazione a Nunziature di Napoli*, volume II (24 maggio 1577 - 26 giugno 1587). *Fonti per la storia d'Italia pubblicate dall'Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea*, a cura di P. VILLANI e D. VENERUSO, Roma, 1969, p. XIII.

⁶⁴ VILLANI, *Prefazione a Nunziature di Napoli...* [vedi n. 63], p. IX.

⁶⁵ CHIOCCARELLO, *Opera varia...* [vedi n. 41], c. 27.

precise disposizioni al riguardo (tra le quali, la necessità di acquisire il consenso degli eredi del defunto e la finalità *pro anima* e *ad pias causas* del prelievo) spingeranno alcuni vescovi del Regno a difendersi dalle accuse mosse dai parenti dei morti intestati e dalle comunità locali, che denunciavano gli interventi vescovili come un palese abuso contro la personale volontà degli eredi dei morti intestati.

A loro difesa e per giustificare il ricorso a tale strumento impositivo (che, sul piano del diritto successorio, era contrario ad ogni forma di esercizio della volontà del disponente)⁶⁶, alcuni vescovi elaborarono vere e proprie memorie difensive, con le quali ribatterono, sul versante giuridico e su quello religioso, agli impianti accusatori nei loro confronti. Si tratta di una documentazione rara e di enorme rilievo sul piano storiografico, utile per la ricostruzione delle motivazioni che spinsero tanti vescovi del Regno ad imporre un'azione consuetudinaria ma anche coattiva, con il ricorso alla minaccia (il più delle volte posta in essere) della scomunica dei vivi e al deciso rifiuto della celebrazione delle messe di suffragio e della sepoltura negli spazi consacrati di coloro che, possessori di beni a vario titolo, erano morti intestati e senza alcuna disposizione *pro anima*⁶⁷.

Particolare interesse rivestono, pertanto, le giustificazioni addotte da quei vescovi che scelsero la strada della collaborazione e non dello scontro con le autorità civili, centrali e periferiche.

In questa prospettiva, il 13 novembre 1580, Giovan Battista Santoro, vescovo di Alife, nel dar «particolar conto dell'antiqua usanza» dei *testamenti dell'anima*, riassunse, «brevemente», le motivazioni pastorali che lo indussero, a pochi giorni di distanza dal suo insediamento, a dover affrontare una situazione a lui poco nota (il problema dei «morti senza testamento»), per la quale, dopo aver assunto informazioni, riscontrò «che da tempo immemorabile con verità tutti miei predecessori havevano usati a far-

⁶⁶ «La legge ha consentito che l'homo possa morire ab intestato, et non ci è legge naturale canonica o civile, che ordini, o consenta che il vivo habia da fare il testamento al morto»: così sostenne, nel 1607, il delegato della Real Giurisdizione, Fulvio di Costanzo; ASN, *Delegazione della Real Giurisdizione*, vol. 177, fasc. 12, f. 2^{r-v}.

⁶⁷ Quello della celebrazione delle messe di suffragio e della sepoltura ecclesiastica era un servizio che, gratuito per i poveri («Gratis pro Deo»), comportava, per i possessori di beni, un tariffario da soddisfare con somme di denaro o beni stabili da prelevare dalla massa ereditaria del *de cuius*.

gli». Pur consapevole che si trattasse di pratiche «essorbitanti, e ch'eccedevano non so che del honesto», dovette mantenere la consuetudine. Di fronte alla complessità e delicatezza della questione, il Santoro adottò un atteggiamento prudente e rispettoso delle volontà dei morti e dei loro eredi, rifiutando l'atto di forza di negare la sepoltura ecclesiastica, pur non dichiarandosi convinto dell'abolizione dell'usanza, che andava, in ogni caso, disciplinata⁶⁸.

Un'altra diocesi al centro di conflitti con le comunità locali, gli eredi dei morti *ab intestati* e le magistrature centrali napoletane è quella pugliese di Trani, il cui vescovo Scipione da Tolfa, nel 1580, aveva ammesso che, «per antiqua consuetudine», su richiesta degli eredi e solo in alcune località, i predecessori e vicarii

[...] han soluto fare quando è occorso testamenti ad *pias causas*, non in tutta la sua Diocesi, ma in alcuni lochi di essa ove soleva osservarsi, et nell'istessi luoghi gli soi vicarii l'han fatto similmente alcune volte, ad istanza però delli heredi degli morti, non eccedendo giamai la summa di quattro scudi al più, et quelli applicati sempre in elemosina di tante messe et olio per le lampade de le chiese ove si seppellivano, il che si eseguiva per mano delli heredi stessi⁶⁹.

La pretesa di fare i *testamenti dell'anima* o *ad pias causas* a favore di coloro che fossero morti *ab intestato* e per morte repentina, pur in presenza di eredi e successori legittimi, era proseguita anche durante l'episcopato di Andrea De Franchis (1598-1603), che, per il comportamento «fuor d'ogni ordine et dispositione di legge», era stato oggetto di un ricorso al viceré con cui si denunciava che «tal innovatione» era «in pregiuditio de' suoi Cittadini, quali restavano insepolti sopra terra, finche non se li fussero fatti li testamenti predetti ad *pias causas*». In seguito alle «debite ortatorie» indirizzate all'autorità vescovile e ai vicarii generali, «acciò se fussero astenuti da tal'innovatione nonostante qualsiasi consuetudine», l'arcivescovo De Franchis si dichiarò disposto a «voler obedire, et cossi fu osservato». Di particolare interesse è la motivazione con cui l'arcivescovo entrava nel merito del rapporto tra diritto e religione circa «l'usanza di far testamento ad *pias causas* per l'anime di quelli che moiono *ab intestato*», richiamando all'attenzione del viceré e del Consiglio Collaterale la diversità dei quadri normativi (conciliari e sinodali) emanati nell'arcidioce-

⁶⁸ Asv, *Segreteria di Stato, Napoli*, 7, c. 431^r.

⁶⁹ Asv, *Segreteria di Stato, Napoli*, 7, c. 428^r.

si di Napoli al tempo dell'arcivescovo Mario Carafa rispetto ad altre realtà diocesane regnicole⁷⁰. Per ovviare al pluralismo normativo di riferimento, nel 1609, come tenne a precisare l'arcivescovo tranese, sulla base di quanto deliberato dalla Congregazione dei Cardinali, al fine di superare «dubitationes et controversias, quae pluribus in Dioecesibus Regni Neapolitani saepe accidunt», Clemente VIII aveva riconosciuto la legittimità della consuetudine per cui i vescovi prelevavano, con o senza l'assenso degli eredi, la quarta parte dei beni mobili dei morti intestati. Tale usanza era però da ritenersi «laudabilem» solo dove vigesse da tempo immemorabile, a condizione che fosse operata ad arbitrio di «boni viri», con il consenso degli eredi e parenti del morto. Nel caso gli eredi avessero frapposto resistenza, i vescovi potevano ricorrere alla scomunica⁷¹. In definitiva, secondo l'interpretazione dell'arcivescovo, si doveva attribuire «forza di legge» alla consuetudine (laddove vigente e «introdotta ab antiquissimo tempore») delle disposizioni vescovili in favore delle anime dei morti senza testamento, in quanto l'usanza si fondava «nella volontà presunta del morto», il quale, se «havesse previsto il caso della morte repentina haverebbe fatto simile testamento, e lasciato in beneficio et refrigerio dell'anima sua e de' suoi parenti». Di conseguenza, «considerando la mente presunta del defunto» e in analogia con la successione del fisco all'eredità del morto *ab intestato*, il vescovo poteva distribuire in opere pie i beni dei morti intestati, anche in presenza di eredi. Il ragionamento dell'arcivescovo si spingeva anche oltre, coinvolgendo le intenzioni degli eredi:

Né basta dire, che gl'heredi potranno da se fare simili suffragii, et opere pie per il defonto perché oltre la forma sopradetta stabilita intorno di ciò dalla Santa sede Apostolica, più convenientemente si fa dal Vescovo per essere Padre dell'anima del defonto che dall'heredi, li quali come insegna l'esperientia molte volte succedeno in grandi heredità ab intestato, senza ricordarsi dell'anima del difunto ne fare dire le messe, ne eseguire altre opere pie conforma alla qualità, e robba che lascia il difunto, et secondo la sua interpretativa volontà⁷².

Sono, questi, alcuni dei numerosi esempi di conflitti giurisdizionali e di relative difese operate dall'episcopato del Regno di

⁷⁰ ASN, *Delegazione della Real Giurisdizione*, vol. 179, fasc. 59, c. 5^r.

⁷¹ ASN, *Delegazione della Real Giurisdizione*, vol. 179, fasc. 59, c. 5^r.

⁷² ASN, *Delegazione della Real Giurisdizione*, vol. 179, fasc. 59, c. 5^r.

Napoli, che proseguirà, come si rileva dalla documentazione sinora rinvenuta, anche nel corso del XVIII secolo, nell'attuazione della pratica dei *testamenti dell'anima* nonostante i reiterati provvedimenti proibitivi delle autorità centrali napoletane.

Conclusione

Nell'ambito di una ricerca ancora aperta, sulla base degli elementi presentati e discussi in questa sede, rientranti nell'ambito della storia ecclesiastica e religiosa dell'Europa cattolica in età moderna, si può concludere affermando che la consuetudine «antica e immemorabile» dei testamenti cosiddetti *dell'anima*, *in loco defuncti* e *supra corpus* (risalente all'età medievale) ha rappresentato, per gli Stati territoriali nei quali vigeva, un acceso terreno di scontro tra le autorità ecclesiastiche e gli eredi di coloro che non avevano fatto testamento né altra forma di disposizione a favore dell'anima. In particolare, l'elevato numero di morti intestati (oltre l'80% della popolazione adulta in età avanzata) induceva l'episcopato a supplire all'assenza di volontà manifestata in vita attraverso un atto testamentario, provvedendo, in base alle consuetudini e alle norme sinodali e conciliari delle singole diocesi, ad operare in nome del morto intestato («disponiamo in nome di lui») e di redigere un atto che avrebbe dovuto avere «il suo pieno effetto, ed esecuzione, come s'egli stesso [il defunto intestato] di sua propria bocca avesse così ordinato e disposto in ogni modo migliore»⁷³. Si trattava di una disposizione unilaterale (una sorta di commissariamento della volontà dei morti e dei vivi) che, proprio per questo suo carattere impositivo, talvolta, non era accettata dai parenti ed era avversata dalle autorità centrali napoletane («La legge ha consentito che l'homo possa morire ab intestato, et non ci è legge naturale canonica o civile, che ordini, o consenta che il vivo habia da fare il testamento al morto»)⁷⁴. Se tale intervento era fatto con il consenso, in qualsiasi modo espresso, degli eredi dei morti intestati non

⁷³ Così è riportato in alcuni testamenti dell'anima redatti, tra il 1721 e il 1755, nella diocesi di Lecce, al tempo degli episcopati di Fabrizio Pignatelli e di Alfonso Sozy Carafa; la documentazione è conservata presso l'Archivio della Curia arcivescovile di Lecce, Miscellanea, *ex fondo Assensus*, bb. 1, 3.

⁷⁴ In tal modo si espresse, nel 1607, il delegato della Real Giurisdizione, Fulvio di Costanzo; ASN, *Delegazione della Real Giurisdizione*, vol. 177, fasc. 12, f. 2^{r-v}.

si arrivava ad alcuna forma di opposizione che, invece, veniva posta in essere da quei parenti che non accettavano l'atto impositivo al momento dei riti religiosi d'inumazione del cadavere e presentavano, per far valere le loro ragioni, documentati ricorsi, sotto forma di *Memoriali*, alle autorità civili che, in tutti i casi, come s'è potuto accertare per il Regno di Napoli, condannavano la pratica vescovile. Il contenzioso (una sorta di guerra dei *Memoriali*, di parte laica ed ecclesiastica) produsse accese liti giurisdizionali tra potere politico e potere ecclesiastico, generando, a livello locale, un'aspra conflittualità tra le alte cariche ecclesiastiche e gli eredi dei morti intestati, sostenuti, talvolta, dagli stessi organi di governo delle comunità locali. Il momento più drammatico si registrava all'atto della celebrazione dei riti in chiesa, con il rifiuto del sacerdote d'impartire l'assoluzione al defunto, che poteva restare insepolto anche per diversi giorni in attesa della risoluzione della controversia. In alcuni casi, come s'è potuto riscontrare dalla documentazione attualmente conservata, il vescovo, per dare maggiore efficacia alla richiesta di fare il testamento per l'anima di una donna morta intestata, non «volse farla seppellire, et la fe' stare tanto insepolta che li cani si magnorno il suo corpo»⁷⁵. La pratica delle disposizioni fatte dai vescovi in nome dei morti intestati sarà contrastata in maniera efficace con gli interventi proibitivi del 1560 (per la Francia), del 1738 (per il Regno di Napoli) e del 1766, per la Spagna. Si chiudeva, in tal modo, una lunga stagione di conflitti sui corpi e sulle anime dei morti intestati.

Università del Salento-Lecce

Francesco GAUDIOSO

Dipartimento di Studi Umanistici

Piazza Angelo Rizzo, 1

I-73100-LECCE

ITALIA

⁷⁵ Nel Regno di Napoli, il 12 luglio 1570, il viceré duca d'Alcalá incaricò il commissario Michelangelo de Melio d'indagare su un grave e macabro fatto accaduto in Marianella, dove, in seguito alla morte *ab intestato* di una donna, il vescovo di Nola Filippo Spinola pretese di «fare esso il testamento» e, per dare maggiore efficacia a tale imposizione, «non volse farla seppellire, et la fe' stare tanto insepolta che li cani si magnorno il suo corpo» (ASN, *Collaterale, Curiae*, vol. XXV, anno 1570, f. 78).

Riassunto. — Il saggio analizza gli interventi ecclesiastici nei casi di morte repentina e intestata, che, in alcuni Stati europei, a partire dal Medioevo e sino al XVIII secolo, venne regolata dalle autorità ecclesiastiche (soprattutto, vescovi, ma anche vicarii) con l'imposizione, secondo una consuetudine, «antica e immemorabile», dei testamenti cosiddetti *in loco defuncti* e *supra corpus* (in Francia e Spagna), *dell'anima* o *ad pias causas* (nel Regno di Napoli). In virtù di tale prassi, alcuni vescovi (ma anche vicarii e parroci) si attribuivano la facoltà di sostituirsi ai morti intestati (*in loco defuncti*) per disporre a loro discrezione di una parte della massa patrimoniale *pro anima* (messe di suffragio, esequie e sepoltura ecclesiastica) o *ad pias causas* (legati di culto e beneficenza). Una siffatta pratica veniva applicata, a livello diocesano e parrocchiale, talvolta, in presenza del cadavere (*supra corpus*), con il consenso degli eredi dei morti intestati, ovvero imposta con la minaccia della scomunica ai vivi e della negazione della sepoltura ecclesiastica ai cadaveri di coloro che erano deceduti senza aver fatto volontariamente, o senza aver potuto fare, per la morte improvvisa e inconfessa, alcuna disposizione a favore della Chiesa per assicurarsi i suffragi *post mortem*. La questione costituiva un problema assai delicato, che si ripercuoteva sia a livello comunitario (conflittualità per i morti intestati tra vescovi ed eredi, quest'ultimi, talvolta, sostenuti dai governanti locali), sia nella sfera dei rapporti diplomatici e giurisdizionali tra potere politico e potere ecclesiastico.

Résumé — L'essai analyse les interventions ecclésiastiques, dans les cas de mort subite et intestate, qui, dans certains États européens, du Moyen Âge au 18^e s., ont été réglementées par les autorités ecclésiastiques (surtout les évêques, mais aussi leurs représentants) avec l'imposition, selon une coutume, «antique et immémoriale», des testaments réputés *in loco defuncti* et *supra corpus* (en France et en Espagne), *dell'anima* ou *ad pias causas* (dans le Royaume de Naples). En vertu de cette pratique, certains évêques (mais aussi des vicaires et des curés) recevaient la faculté de se substituer aux morts intestats (*in loco defuncti*) afin de disposer, à leur discrétion, d'une partie de la masse successorale *pro anima* (messes de suffrage, de funérailles et de sépultures ecclésiastiques) ou *ad pias causas* (legs de culte et bienfaisance). Une telle pratique était appliquée, au niveau diocésain et paroissial, parfois en présence du cadavre (*supra corpus*), avec le consentement des héritiers des *de cujus* intestats, ou imposée sous la menace d'excommunication pour les vivants et du refus de sépulture ecclésiastique pour les dépouilles de ceux qui étaient décédés sans avoir volontairement (ou sans avoir été en mesure de le faire du fait d'une mort subite et sans confession) pris des dispositions en faveur de l'Église pour s'assurer les suffrages *post mortem*. Il s'agissait d'un problème très délicat, qui avait des répercussions tant au niveau communautaire (conflits au sujet des morts intestats entre évêques et héri-

tiers, ces derniers parfois soutenus par les autorités locales), que dans le domaine des relations diplomatiques et juridictionnelles entre pouvoir politique et pouvoir ecclésiastique.

Summary. — The article analyses the ecclesiastical interventions, in cases of sudden and intestate death, which, in certain European States, from the Middle Ages to the 18th century, were regulated by ecclesiastical authorities (especially bishops, as well as their representatives) through the imposition, according to an 'ancient and immemorial' custom, of wills considered to be *in loco defuncti* and *supra corpus* (in France and Spain), *dell'anima* or *ad pias causas* (in the Kingdom of Naples). In virtue of that practice, certain bishops (as well as their vicars and priests) received the ability to replace the intestate dead (*in loco defuncti*) in order to dispose, at their discretion, of a part of the entire estate *pro anima* (requiem Masses, funerals and ecclesiastical graves) or *ad pias causas* (worship bequests and beneficence). On the parochial and diocesan levels, such a practice was sometimes carried out in the presence of the mortal remains (*supra corpus*), with the assent of the heirs to the deceased intestate, or was imposed under threat of excommunication for the living and the refusal of ecclesiastical burial for the remains of those having died without having voluntarily (or having been unable to do so due to sudden death without confession) made provisions in favour of the Church—to secure postmortem intercessions. This constituted a very delicate problem, which had repercussions on both community levels (conflicts about intestate deaths between bishops and heirs, with the latter sometimes being supported by local authorities), as well as in the field of diplomatic and jurisdictional relations between political and ecclesiastical powers.

Zusammenfassung. — Der Artikel analysiert die kirchlichen Interventionen in Fällen des plötzlichen und untestierten Todes, die im Mittelalter des 18. Jhdts. in einigen europäischen Ländern von den kirchlichen Autoritäten — insbesondere den Bischöfen, aber auch von ihren Repräsentanten — reglementiert wurden. Dabei wurde nach einer „antiken und uralten“ Sitte ein als *in loco defuncti* oder *supra corpus* (in Frankreich und Spanien) und als *dell'anima* oder *ad pias causas* (im Königreich Neapel) bekanntes Testament auferlegt. Gemäß dieser Praxis erhielten manche Bischöfe (aber auch Vikare und Pfarrer) die Zuständigkeit, anstelle der untestierten Toten (*in loco defuncti*), nach ihrem Urteil über einen Teil der Hinterlassenschaft *pro anima* (Totenmesse, christliches Begräbnis und Grabstätte) oder *ad pias causas* (Legate für Gottesdienst und Wohltätigkeit) zu verfügen. Diese Praxis wurde auf diözesaner und Gemeindeebene, manchmal in Anwesenheit der sterblichen Hülle (*supra corpus*), mit Zustimmung der Erben der *de cujus* Untestierten, oder unter Androhung der Exkommunikation der Hinterlassenen und der

Verweigerung eines kirchlichen Begräbnisses des Leichnams derer, die gestorben waren, ohne aus eigenem Willen (oder weil sie plötzlich und ohne Beichte gestorben waren) Verfügungen zugunsten der Kirche zu machen, um sich post mortem Vorteile zu sichern. Es handelte sich um ein sehr delikates Problem, das Rückwirkungen auf Gemeindeebene hatte (Konflikte bezüglich untestierter Todesfälle zwischen Bischöfen und Erben, letztere oft von den lokalen Autoritäten unterstützt), wie auch auf die diplomatischen Beziehungen und Fragen der juristischen Zuständigkeit zwischen politischer und kirchlicher Macht.